

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1972-A)

## RELAZIONE DELLA 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE NEPI)

Comunicata alla Presidenza il 9 novembre 1982

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale  
della Banca europea per gli investimenti

*approvato dalla VI Commissione permanente (Finanze e tesoro) della  
Camera dei deputati nella seduta del 7 luglio 1982 (V. Stampato n. 3360)*

**presentato dal Ministro del Tesoro**

**di concerto col Ministro degli Affari Esteri**

**e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 16 luglio 1982*



ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in esame, prevedendo l'aumento della quota italiana al capitale della Banca europea per gli investimenti, attua la deliberazione adottata il 15 giugno 1981 dal Consiglio dei Governatori della Banca stessa — costituito dai Ministri finanziari dei Paesi membri della CEE — che stabilisce il raddoppio del capitale della BEI, portato dagli attuali 7.200 milioni di unità di conto a 14.400 milioni.

Questo aumento di capitale fa seguito a precedenti analoghi provvedimenti, resi necessari sia dall'ampliarsi degli interventi della Banca europea per gli investimenti sia dai vincoli statutari, che non consentono all'Istituto di assumere impegni superiori al 250 per cento del capitale sottoscritto.

La Banca europea per gli investimenti è stata costituita dal Trattato di Roma, e ne sono membri gli Stati della Comunità Economica Europea. Essa ha lo scopo di contribuire, senza finalità di lucro, allo sviluppo equilibrato della Comunità, accordando su risorse proprie (raccolte sui mercati dei capitali della Comunità e sui mercati internazionali) mutui a lungo e medio termine, o garanzie, a enti pubblici, imprese ed istituti di credito a sostegno di investimenti finalizzati allo sviluppo regionale o ad attività di interesse comune per più Paesi membri. La Banca può inoltre, per deroga approvata dal Consiglio dei Governatori, accordare finanziamenti anche a Paesi esterni alla Comunità quali la Grecia (diventa però Stato membro dal 1° gennaio 1981), la Turchia, il Portogallo, la Spagna, la Jugoslavia, Malta, l'Algeria, il Marocco, la Tunisia, il Libano, la Siria, l'Egitto, Israele, la Giordania e Cipro, nonché ai 60 Stati firmatari delle Convenzioni di Lomé.

I risultati conseguiti dalla Banca europea per gli investimenti sono stati cospicui sia nell'ambito della Comunità sia rispetto ai Paesi terzi.

Nell'ambito della Comunità l'Italia ha potuto beneficiare di considerevoli e crescenti finanziamenti, che nel 1980 hanno raggiunto i 1.290,3 milioni di unità di conto pari — ai tassi di cambio vigenti alla firma dei contratti — a lire italiane 1.533,2 miliardi, cifra che concreta un incremento del 30 per cento rispetto al 1979, e corrisponde quasi al 44 per cento del totale delle operazioni compiute dalla BEI per gli investimenti nella Comunità. Va inoltre sottolineato che circa i due terzi delle operazioni della BEI per l'Italia sono andati ad investimenti nel Mezzogiorno (tra i quali vi sono 325 miliardi per prestiti concessi al solo ISVEIMER). Tutto ciò senza considerare l'impegno della Banca europea per gli investimenti in favore delle zone dell'Italia meridionale colpite dal terremoto del novembre 1980, impegno che si è già concretato in finanziamenti per circa 200 miliardi di lire per la ricostruzione delle zone devastate.

Con la delibera di raddoppio del capitale della Banca europea per gli investimenti, che viene fissato a 14.400 milioni di unità di conto, la ripartizione tra i Paesi membri è stata stabilita come segue: Germania 3.150 milioni, Francia 3.150 milioni, Regno Unito 3.150 milioni, Italia 2.520 milioni, Belgio 829,5 milioni, Paesi Bassi 829,5 milioni, Danimarca 420 milioni, Grecia 225 milioni, Irlanda 105 milioni, Lussemburgo 21 milioni.

Gli Stati membri verseranno nella propria moneta nazionale e sulla base dei tassi di conversione rilevati alla data dei versamenti, comunicati dalla Comunità, il 7,5 per cento della quota parte di aumento sottoscritto, ossia la somma di 540 milioni di unità di conto, in otto rate semestrali a partire dal 30 aprile 1984.

Per l'Italia l'aumento del capitale sottoscritto di 1.260 milioni di unità di conto

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

comporta un onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato di 94.500.000 unità di conto (uguale al 7,5 per cento di 1.260 milioni) facenti carico per 23.625.000 unità di conto a ciascuno dei quattro esercizi 1984, 1985, 1986, 1987.

Onorevoli Senatori, la 6<sup>a</sup> Commissione, valutando l'insieme del provvedimento al nostro esame e riscontrandone le finalità positive, ha inteso anche riproporre l'esigenza di un approfondimento complessivo — sulla base di una documentazione richie-

sta al Governo — in ordine alla partecipazione e alle iniziative italiane negli organismi finanziari internazionali, in rapporto alla politica di equilibrato sviluppo e di solidarietà verso i Paesi più poveri che il nostro Paese persegue con coerenza ed impegno.

Per queste considerazioni, assai opportunamente la Commissione raccomanda l'approvazione del disegno di legge n. 1972.

NEPI, *relatore*

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

20 ottobre 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime per quanto di propria competenza parere favorevole.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

La quota di partecipazione italiana al capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI) stabilita all'articolo 4 del protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti annesso all'accordo ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e successivamente modificata con le leggi 27 dicembre 1973, n. 876, 9 dicembre 1977, n. 956, e 29 settembre 1980, n. 579, è aumentata di 1.260.000.000 di ECU in conformità alla decisione adottata il 15

giugno 1981 dal Consiglio dei governatori della Banca stessa.

Tale quota, da versarsi per il 7,5 per cento pari a 94.500.000 di ECU, sarà corrisposta in otto rate semestrali consecutive di uguale importo, di cui la prima scadente il 30 aprile 1984.

**Art. 2.**

La conversione in lire degli importi predetti espressi in ECU sarà fatta in conformità alla decisione del Consiglio dei governatori del 15 giugno 1981, utilizzando i tassi applicabili alla data di ciascun versamento in base alle apposite comunicazioni inviate dalle istituzioni comunitarie al Ministero del tesoro.